Venerdì, 18 Novembre 2016 15:41
Di Ivan Commisso

Quante e quali parole sono state utilizzate nel testo di riforma costituzionale sottoposto a referendum il prossimo 4 Dicembre. Si fanno certe scoperte…

Il referendum, questo sconosciuto. Nel senso che si potrebbe facilmente approfondire ma la voglia dei singoli latita. Pertanto parte subito la manfrina auto-assolutoria: “*il dibattito è di scarso livello*”. Ok, sarà anche di scarso livello ma ti pesa il mouse (non dico il sedere per andare in edicola, non dico il dito sul telecomando per scorrere i canali). È bene dirselo: il cittadino sei tu e tu devi informarti, anche cercando da te le fonti senza aspettare che il verbo ti folgori lungo la via dal divano al bagno.

Avviso: questa è una fonte ulteriore a disposizione. Una fonte quantitativa.

Premettendo che sulla riforma costituzionale, sottoposta a referendum il prossimo 4 Dicembre, si potrebbero avanzare rilievi:

- **sulla FORMA**
Nelle democrazie (più o meno) compiute, che la revisione della Costituzione avvenga su input, scrittura e direzione del Governo è singolare. Anzi, non esiste proprio. Se invece si guarda a democrazie meno mature, gli esempi di riforma costituzionale o tentativi di riforma imposti dall’esecutivo non mancano: Birmania, Thailandia, Russia, Bielorussia, Turchia ad esempio.

- **sulle MODALITÀ**
Questa riforma costituzionale è stata votata da un Parlamento la cui formazione è avvenuta in base ad una legge elettorale (Calderoli/Porcellum) distrutta dalla Corte Costituzionale.

Ma a noi, uomini e donne di mondo, di forme e modalità cosa importa? Concentriamoci sul merito, pesandolo, perché non solo non è l’abito a fare il monaco (la forma di cui sopra) ma anche sull’abito ognuno ha i suoi gusti (le modalità di cui sopra).

Phoca PDF

La riforma investe 47 articoli della Costituzione, pari al 35% del totale. Mai si era vista una azione sul dettato costituzionale di questa portata.

In dettaglio, **attualmente i 47 articoli toccati hanno un testo che sviluppa 28.398 caratteri** (spazi inclusi). **Nella nuova scrittura, pur con due articoli in meno** (il n. 58 e n. 99 vengono abrogati), **si arriva ad un sviluppo di 38.214 caratteri: il 34,6% in più**.

Ai nuovi padri costituenti piace evidentemente la verbosità. Alcuni esempi:

- **articolo 117**, che passerebbe da 4.555 a 5.506 caratteri (**+21%**, e fin qui…)

- **articolo 72**, che passerebbe da 1.239 a 2.763 caratteri (**+123%**, avete letto bene)

- **articolo 77**, da 645 a 2.186 caratteri (**+239%**, avete letto più che bene)

- **articolo 55**, da 196 a 1.400 caratteri (**+614%**, e che cacchio…)

- **articolo 70**, da 70 a 2.937 caratteri (**+4.096%**, guinness dei primati!)

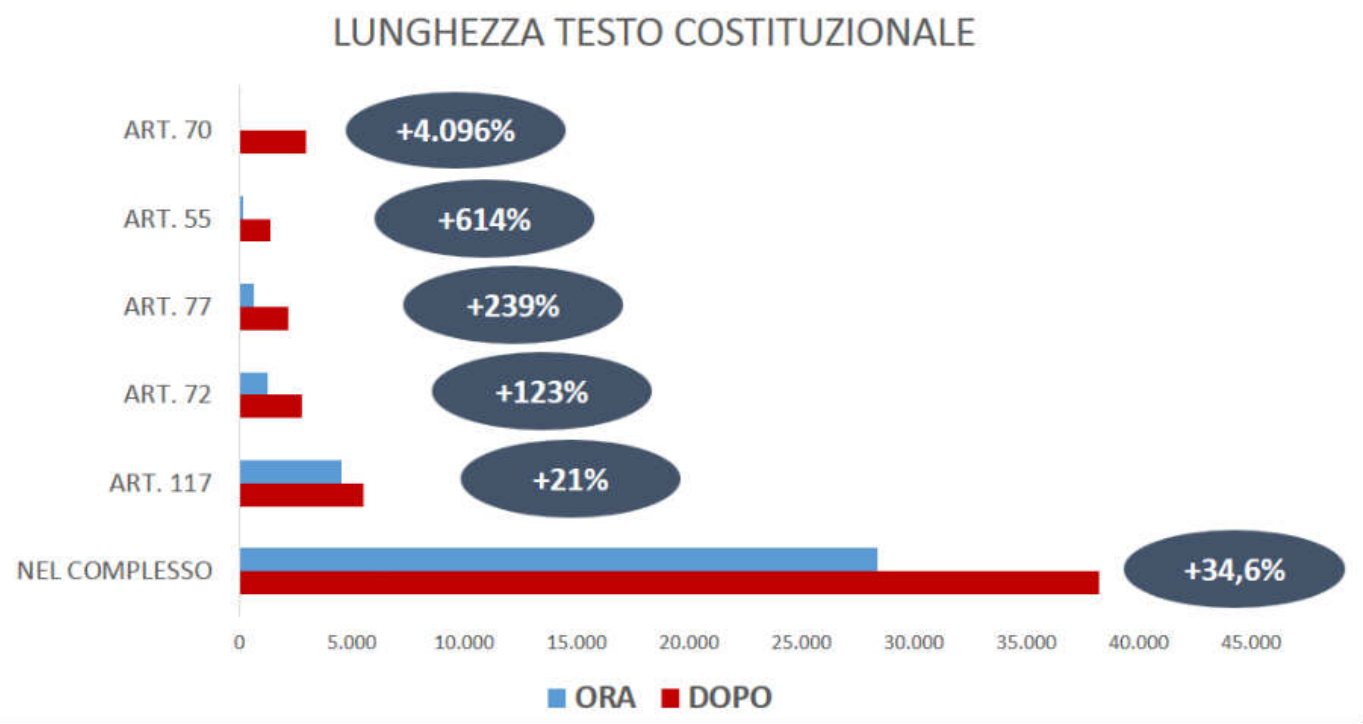

Proviamo ora ad allargare lo sguardo sulla commestibilità del cetriolo, pardon riforma costituzionale. Per la serie, “*ma come l’hanno scritta?*”.

L’articolo 117 non solo aumenta di taglia ma **elenca pure ben 21 fattispecie** (tante quante le

Phoca PDF

lettere dell’alfabeto, infatti l’elenco va dal punto a al punto z) di temi di esclusiva competenza statale contro le 17 dell’attuale testo.

Non va meglio con **l’articolo 77, che rimanda in 3 casi** (0 nel testo attuale) ad altri articoli e commi costringendo il cittadino a dover scorrere avanti e indietro la Costituzione per riannodare i fili del discorso.

A spostare l’asticella più in alto è poi il nuovo **articolo 72, in cui i rimandi ad altri articoli e commi arrivano a 6** contro lo 0 del testo al momento in vigore.

A regalare le maggiori emozioni è, però, ancora una volta **l’articolo 70, che batte il testo precedente 13-0**. Gioco-partita-incontro.

Ora viene il bello. Sedetevi, rilassatevi e ingurgitate un potente antinfiammatorio. Non chiedetevi perché: voi fidatevi e ibuprofene come se piovesse. Leggete qui sotto come è scritto al momento l’articolo 70 (colonna di sinistra) e come lo sarebbe domani (colonna di destra).

Phoca PDF

ARTICOLO 70 ORA	ARTICOLO 70 DOPO
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Phoca PDF

Ora capite a cosa serve l’antinfiammatorio?

Ognuno hai i suoi gusti, ma la mia parte preferita del nuovo articolo 70 è quella evidenziata in giallo: un unico periodo di 1.110 caratteri che va in crescendo rossiniano. Dai, leggiamo tutti insieme:

«*La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma*».

Me lo sono stampato e attaccato in camera: quando penso che la mia vita è complicata, volgo lo sguardo lì e mi dico che c’è chi sta messo molto peggio.

P.S. La lettura della riforma costituzionale presenta un altro elemento degno di nota. I nuovi padri costituenti ci legano mani e piedi al vincolo europeo (sì, quello stesso vincolo dal quale, a parole, il premier Renzi vorrebbe liberarsi). **Nei 47 articoli dell’attuale Costituzione, le parole “UE” e “Unione Europea” ricorrono 6 volte. Nel nuovo testo, il numero sale a 13**.

E se un domani l’Unione Europea si sfascia, sfasciamo di conseguenza la Costituzione?
E se un domani (oggi, secondo l'ipse dixit dell'uomo da Rignano sull'Arno) le regole comunitarie risultano in conflitto con i principi della prima parte della Costituzione?
Molto interessante.

P.P.S. In questo articolo abbiamo provato ad offrire uno sguardo un po’ diverso dal solito rispetto alle tante analisi sui contenuti della riforma costituzionale da tutti (dai, fate uno sforzo) accessibili. Proprio sui contenuti ci sarebbe un mondo da dire: il quorum sui presenti e non sugli aventi diritto per la elezione del Presidente della Repubblica, i criteri di scelta dei nuovi senatori, il ridurre i governi locali nella gabbia della contabilità da partita doppia, il già citato rapporto con istituzioni europee non elette e molto altro. A voi la scoperta. Anche delle disposizioni transitorie che accompagnano il tutto (ma in questo caso l’ibuprofene non basta).

Phoca PDF